



Tel. 0185 3651

COMUNE DI CHIAVARI

C. F. 00592160105

Fax 0185 308511

Centrale Unica di Committenza Chiavari - Leivi
- Città Metropolitana di Genova -

P. I.V.A. 00170160998

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CHIAVARI, SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI, MEDIANTE LA CONCLUSIONE, PER OGNI LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO ANNUALE CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO A QUATTRO ANNI CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO, ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023

LOTTO 1 – Sfalcio terreni comunali e pulizia manuale delle aiuole – CIG BAB498FE8F

LOTTO 2 – Potatura siepi e cespugli, alberature piccolo e medio fusto – CIG BAB4990F62

LOTTO 3 – Potatura alberature alto fusto – CIG BAB499103A

LOTTO 4 – Abbattimenti, rimozione ceppaie e consolidamento branche – CIG BAB499210D

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del corrispondente bando pubblicato e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

Con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore IV - Lavori Pubblici Servizi Tecnici – Ufficio Parchi e Giardini n. 318 del 19/02/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Chiavari, suddiviso in quattro lotti, mediante la conclusione, per ogni lotto, di un accordo quadro annuale con possibilità di rinnovo fino a quattro anni con un singolo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice di Contratti).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di e-procurement Sintel accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, i sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

La durata del procedimento avviene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 17, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Chiavari (GE), Codice NUTS ITC33.

CIG LOTTO 1: BAB498FE8F

CIG LOTTO 2: BAB4990F62
CIG LOTTO 3: BAB499103A
CIG LOTTO 4: BAB499210D

CPV 77340000-5 - Servizi di potatura di alberi e siepi

Il Responsabile Unico del Progetto è L'Arch. Jacopo Auditore, Funzionario Tecnico del Settore IV del Comune di Chiavari.

Il Responsabile della procedura di gara è il Dirigente del Settore II - Centrale Unica di Committenza - Dott.ssa Marta Bassi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dai Manuali Utente – Guide per l'utilizzo della piattaforma Sintel, reperibili all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Eventuali brevi interruzioni sono comunicate in tempo utile mediante avvisi pubblicati dalla piattaforma stessa.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti contenuti nella sezione Manuali Utente – Guide per l'utilizzo della piattaforma Sintel, reperibili all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modulo di istanza di partecipazione (per ciascun singolo lotto);
- d) documento di gara unico europeo (per ciascun singolo lotto);
- e) modello offerta economica (per ciascun singolo lotto);
- f) patto di integrità (per ciascun singolo lotto);
- g) dichiarazione di assenza conflitto di interessi del titolare effettivo (per ciascun singolo lotto);
- h) documentazione progettuale, nello specifico:
 - Elenco elaborati;
 - Relazione generale;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Allegati tecnici specifici per ogni singolo lotto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Piattaforma Sintel.

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara per mezzo della sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel entro il termine perentorio di 3 giorni antecedenti la data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte.

Non verranno presi in considerazione quesiti presentati oltre il termine indicato.

Le risposte ai chiarimenti, che saranno fornite entro 2 giorni antecedenti la data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell'area dedicata.

È dato onere ai concorrenti di consultare i siti citati per verificare la presenza di eventuali chiarimenti.

NON SONO AMMESSI – E, QUINDI, NON VERRANNO NEANCHE PRESI IN ESAME – CHIARIMENTI RICHIESTI A MEZZO TELEFONO O E-MAIL.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

3. OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E DURATA

Oggetto dell'appalto è l'affidamento, suddiviso in quattro lotti, del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Chiavari, attraverso la conclusione, per ogni singolo lotto, di un Accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. (di seguito "Codice").

Con la conclusione dell'accordo, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente appalto, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Chiavari nei confronti dell'operatore economico e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo predefinito di interventi, e, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appositi atti negoziali nella forma disciplinata dal capitolato speciale d'appalto.

Gli importi massimi annuali per ciascuno dei quattro lotti in cui è diviso l'accordo quadro sono i seguenti;

LOTTO 1 - Sfalcio terreni comunali e pulizia manuale delle aiuole

Anno 2026 € **38.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2027 € **38.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2028 € **38.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2029 € **38.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

LOTTO 2 - Potatura siepi e cespugli, alberature piccolo e medio fusto

Anno 2026 € **82.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2027 € **82.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2028 € **82.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2029 € **82.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

LOTTO 3 – Potatura alberature alto fusto

Anno 2026 € **130.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2027 € **130.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2028 € **130.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2029 € **130.000,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

LOTTO 4 – Abbattimenti, rimozione ceppaie e consolidamento branche

Anno 2026 € **23.500,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2027 € **23.500,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2028 € **23.500,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Anno 2029 € **23.500,00** (importo massimo annuo) oltre IVA in misura di legge

Gli importi a base di gara per ciascuno dei quattro lotti in cui è suddiviso l'accordo quadro, relativi al singolo anno, sono pari ai seguenti valori:

Lotto 1 - € 38.000,00 (IVA esclusa)

Lotto 2 - € 82.000,00 (IVA esclusa)

Lotto 3 - € 130.000,00 (IVA esclusa)

Lotto 4 - € 23.500,00 (IVA esclusa)

Per un totale di € **273.500,00** (IVA esclusa)

Il valore complessivo dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo (1 anno più tre di rinnovo), per ciascun lotto, risulta essere il seguente:

LOTTO 1 € 152.000,00 oltre IVA in misura di legge
LOTTO 2 € 328.000,00 oltre IVA in misura di legge
LOTTO 3 € 520.000,00 oltre IVA in misura di legge
LOTTO 4 € 94.000,00 oltre IVA in misura di legge

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze, prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs n.81/08, sono stati valutati pari a zero.

Ai fini del rispetto dell'art.14, co.4 del D.Lgs. n.36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della clausola di eventuale rinnovo (max. 4 anni), è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 1.094.000,00** (al netto di IVA).

L'importo complessivo dell'appalto, per ciascun lotto, rappresenta un tetto massimo di spesa e l'Amministrazione non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importi.

La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi di ciascun Accordo Quadro e saranno pagate solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

L'importo dell'appalto, per ciascun lotto, rappresenta quindi la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo quadro e costituisce l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte dell'Ente.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art 108, comma 10 del Codice, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

Il costo complessivo dell'appalto è finanziato dal bilancio comunale.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato per ciascun lotto, il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo degli interventi affidabili in esecuzione del presente accordo, della costituzione della cauzione definitiva, della determinazione delle spese contrattuali e dei requisiti da richiedere agli operatori economici cui affidare gli accordi quadro. L'operatore economico, per contro, è vincolato all'esecuzione degli interventi che, in base al presente accordo, saranno affidati con i specifici successivi atti negoziali dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei successivi atti negoziali medesimi nei limiti definiti dall'accordo quadro.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte del prezzario posto a base di gara.

Il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull'Elenco Prezzi non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato per ciascun lotto, in quanto rappresentante l'importo massimo spendibile nel periodo di durata del relativo accordo quadro da parte dell'Ente.

Il prezzo unitario contrattuale, è ottenuto, per ogni articolo dell'elenco prezzi, applicando al "prezzo unitario" il ribasso percentuale offerto.

I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

La durata dell'accordo quadro è di 12 mesi (1 anno) per ciascun lotto a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto

ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, con possibilità di rinnovo annuale fino ad una durata massima di quattro anni.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Chiavari potrà affidare i singoli servizi mediante i necessari contratti applicativi.

L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti contratti applicativi e/o atti aggiuntivi ai contratti applicativi tali da esaurire il relativo importo massimo per ciascun lotto.

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti e/o ordinativi affidati prima dello spirare del termine di cui sopra, anche qualora la materiale esecuzione degli interventi oggetto di detti atti negoziali dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi e le condizioni contrattuali pattuiti.

La Stazione Appaltante, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, attesa la stagionalità delle operazioni di potatura.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice, cioè quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) provvede in via d'urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio degli interventi, nonché gli interventi da iniziare immediatamente.

In caso di esecuzione anticipata del contratto, per data di decorrenza, ai fini della durata dell'appalto, si intende quella di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1. Regole di partecipazione

- gli operatori economici possono presentare istanza di partecipazione per tutti i lotti;
- in ragione della natura delle prestazioni e della stagionalità delle stesse, nonché della necessità di operare contemporaneamente in diversi siti del territorio cittadino, un concorrente potrà aggiudicarsi più lotti soltanto nel caso in cui, per almeno uno di essi, risulti l'unica offerta valida.
- la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dei lotti in ordine decrescente di valore economico. Pertanto, assegnerà il lotto di valore più elevato al miglior concorrente; i lotti successivi andranno ai migliori concorrenti non ancora assegnatari, secondo lo stesso criterio.
- nel caso in cui a conclusione della procedura di gara sia presente un'unica offerta valida, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare, comunque, tutti i lotti al medesimo concorrente.

***N.B. Per medesimo operatore economico si intende il medesimo soggetto giuridico, indipendentemente dalla forma di partecipazione come singolo o in RTI.**

Clausola di salvaguardia: una deroga al principio di aggiudicazione di un numero massimo di un lotto è prevista qualora per un lotto si verifichi che tutti i concorrenti ammessi siano già assegnatari di un lotto ovvero non siano presenti altre offerte valide. In detta ipotesi, per evitare che il lotto vada infruttuoso, si potrà aggiudicare il medesimo al concorrente col punteggio più elevato, anche se già assegnatario di un lotto.

Si precisa che qualora con riferimento ad un lotto dovessero subentrare, successivamente all'aggiudicazione, esigenze di scorrimento della graduatoria, lo stesso avverrà limitatamente alla graduatoria del lotto medesimo, in favore dell'operatore economico utilmente classificato non aggiudicatario di alcun lotto, senza comportare una riassegnazione dei lotti di importanza economica inferiore. Anche in questa ipotesi si applica la clausola di salvaguardia di cui sopra.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale.

In particolare, gli operatori economici partecipanti, devono possedere:

a) requisiti di idoneità professionale:

a.1) Iscrizione al **Registro delle imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività di cui al Codice ATECO 81.30.00 - "Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole"; Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

a.2) Iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti di cui alla Categoria 1, sottocategoria D4 (Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi), oppure Categoria 2-bis (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti).

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non vengono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett.b) del Codice.

6.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO - PROFESSIONALE

Per ogni lotto, aver eseguito con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, per Pubbliche Amministrazioni e/o committenti privati, uno o più contratti aventi ad oggetto l'attività di manutenzione specifica di cui al lotto di interesse, di importo minimo complessivo, al netto di IVA, pari a:

per il LOTTO 1: € 152.000,00

per il LOTTO 2: € 328.000,00

per il LOTTO 3: € 520.000,00

per il LOTTO 4: € 94.000,00

N.B. Qualora si concorra per più lotti, l'importo dovrà riferirsi al lotto di maggior importo tra quelli ai quali si partecipa.

In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto alle attività di manutenzione delle alberature, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti. In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al decennio come sopra richiesto, dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al decennio preso in considerazione.

I requisiti per l'ammissione nonché per lo svolgimento del servizio di cui in oggetto, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fare riferimento a prestazioni eseguite a regola d'arte senza alcuna contestazione.

Gli Operatori economici devono autocertificare in sede di presentazione dell'offerta (busta amministrativa) il possesso dei predetti requisiti, nelle modalità di cui alla domanda di partecipazione.

In sede di successiva comprova del requisito, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al proposto aggiudicatario della gara ulteriore documentazione integrativa idonea alla verifica di quanto precedentemente autodichiarato, consistente nella presentazione di idoneo certificato di regolare svolgimento del servizio, sottoscritto dall'ente committente ed attestante il buon esito dello stesso.

L'Operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà inoltre essere in possesso, al momento della consegna del servizio, di tutti i requisiti di esecuzione previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

6.3.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di capacità tecnico – professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le condizioni di esecuzione sono interamente contenute nella documentazione progettuale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo del lotto per il quale si concorre, come di seguito specificato:

LOTTO 1 - € 3.040,00

LOTTO 2 - € 6.560,00

LOTTO 3 - € 10.400,00

LOTTO 4 - € 1.880,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per ciascun lotto di partecipazione, per un importo come individuato nella seguente tabella, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

LOTTO	CONTRIBUTO ANAC
Lotto n. 1 - € 152.000,00	€ 18,00
Lotto n. 2 - € 328.000,00	€ 33,00
Lotto n. 3 - € 520.000,00	€ 77,00
Lotto n. 4 - € 94.000,00	Non dovuto

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 10/04/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avallo, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione, relativamente ai singoli lotti:

- 1) domanda di partecipazione

- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) (eventuale) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.2;
- 6) (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.3;
- 7) capitolato prestazionale sottoscritto per accettazione;
- 8) patto di integrità sottoscritto per accettazione;
- 9) ricevuta pagamento contributo ANAC (se dovuto);
- 10) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo;
- 11) documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo.
- 12) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara e idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. di essere iscritto alla white list di _____ dal _____ o di aver presentato domanda di iscrizione alla white list di _____ in data _____ (a cura del soggetto che effettuerà le attività di raccolta e trasporto di rifiuti);

5. di applicare il CCNL _____;

6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 10 per cento delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10 per cento delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di occupazione femminile;
- una quota pari al 5 per cento delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di occupazione di persone con disabilità o svantaggiate;

7. di impegnarsi a rispettare tutte le clausole contrattuali;

8. di impegnarsi a garantire **tutte le condizioni di esecuzione** del Capitolato Speciale d'Appalto, **proprie di ciascun lotto**;

9. di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nel bando di gara, nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;

10. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, allegati alla documentazione di gara, e di ritenerli completi di tutte le condizioni e informazioni che possono influire sull'offerta presentata e sull'esecuzione dell'appalto;
11. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
12. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni;
13. di avere giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
14. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi in appalto;
15. di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
16. che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
17. di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
18. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
19. di accettare il patto di integrità;
20. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
21. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
22. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni

15.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) elenco risorse messe a disposizione.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il Concorrente, per la valutazione degli elementi dell'offerta di natura qualitativa, deve riportare nella busta "B-Documentazione tecnica" **PER OGNI SINGOLO LOTTO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE** una relazione tecnica composta da un massimo di 10 (dieci) facciate formato A4 per un massimo di 40 righe per facciata, carattere Arial 11.

Per la descrizione in dettaglio sulla composizione della predetta relazione, si rinvia a quanto previsto all'art. 18.1 del presente Disciplinare.

Non sono computati nel numero di facciate della relazione le copertine e gli eventuali sommari. Qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quello massimo, la Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate massime consentite.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi, la Commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

Tale documento deve essere sottoscritto digitalmente dal Rappresentante legale del concorrente o da soggetto munito di adeguata procura (in tal caso allegare la procura da cui risultano i relativi poteri).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti

l'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che partecipa in tale forma, vale a dire da ciascuno dei soggetti che compongono il raggruppamento/consorzio.

A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti, da parte dell'operatore economico, nella documentazione dell'offerta tecnica riferimenti all'offerta economica.

Si ricorda che quanto espresso nell'offerta tecnica costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto.

17. OFFERTA ECONOMICA

In tale busta telematica (BUSTA C) deve essere inserito **PER OGNI SINGOLO LOTTO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE:**

A) il documento redatto in conformità al modello “Dichiarazione di Offerta economica” allegato.

L'offerta dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore.

L'Operatore Economico deve indicare nel modello la percentuale di ribasso da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, indicando fino ad un massimo di 3 (tre) cifre decimali.

L'offerta economica deve riportare – pena l'esclusione - l'indicazione, in cifre e in lettere, dei costi della manodopera e dei costi c.d. “specifici” (o aziendali) della sicurezza connessi con l'attività dell'impresa che il concorrente prevede di sostenere per l'esecuzione del servizio in oggetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta economica, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto che partecipa in tale forma, vale a dire da ciascuno dei soggetti che compongono il raggruppamento/consorzio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

n.	Criteri di valutazione	punti max Criteri	Sub criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max
1	Esperienza ed organizzazione nell'espletamento del servizio	65	1.1 Organizzazione del servizio, modalità di intervento, reportistica 1.2 Curriculum del Direttore Tecnico 1.3 Struttura tecnico-professionale dei lavoratori impiegati 1.4 Tempistica dello svolgimento del pronto intervento 1.5 Numero di cantieri operativi, con relativa squadra-tipo di intervento, allestiti giornalmente 1.6 Organizzazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza	20 14 14 	8 8 1
2	Sostenibilità ambientale	15	2.1 Sistema di gestione ambientale dell'impresa (CAM Criterio premiante 3) Certificazione UNI EN ISO 140001 o Certificazione EMAS in base al Regolamento comunitario n.1121/2009 2.2. Utilizzo automezzi a basso impatto ambientale (CAM criterio premiante 4) 2.3 Utilizzo di macchine ed attrezzature a basso impatto ambientale (CAM criterio premiante 5)		2 9 4

Totale punteggio: **80** punti

Di seguito si riportano i criteri motivazionali e l'eventuale documentazione ulteriore da allegare all'Offerta tecnica per l'assegnazione dei punteggi.

Criterio 1 – Esperienza ed Organizzazione nell'espletamento del servizio oggetto di appalto

Subcriterio 1.1 *Organizzazione del Servizio, modalità di intervento e reportistica* - (Discrezionale) –

Punteggio max = **20** punti

Sarà valutata l'organizzazione che il concorrente intende mettere in campo per l'espletamento del servizio con riferimento, tra l'altro, a:

- Proposta di organizzazione del sistema con il quale l'operatore economico si rende disponibile a recepire le indicazioni in fase di esecuzione e le eventuali richieste di pronto intervento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e proposta del sistema con il quale l'operatore economico fornisce riscontro a tali richieste (centralino call center, piattaforma dedicata, ...);
- Proposta di organizzazione di report degli interventi eseguiti da parte dell'operatore economico (es: modalità con cui saranno realizzati i report, contenuti e livello di dettaglio dei report, descrizione delle caratteristiche biometriche e fitosanitarie delle piante oggetto di intervento, etc.);

Documentazione ulteriore da allegare: non è prevista ulteriore documentazione da allegare, oltre alla relazione tecnico - descrittiva di cui al paragrafo 16.

Subcriterio 1.2 *Curriculum del Direttore tecnico** - (Discrezionale) – Punteggio max = **14** punti

Sarà valutato il *curriculum* del direttore tecnico, con particolare riguardo al titolo di studio conseguito (con maggiore attribuzione di punteggio in caso di possesso di Laurea magistrale o a seguire di Laurea triennale in Scienze Forestali o equivalenti), al percorso formativo e alle esperienze maturate nel coordinamento dei servizi/lavori di manutenzione di alberi.

***N.B.** Qualora il Direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

In quest'ultima ipotesi, deve sussistere il requisito della unicità di incarico: "i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate".

Documentazione ulteriore da allegare:

1) *Curriculum* Direttore tecnico;

2) Dichiarazione del direttore tecnico in ordine al rapporto con la società concorrente (socio, legale rappresentante, dipendente, etc.);

3) Attestazione del Direttore tecnico, in caso di contratto d'opera, di unicità dell'incarico e contratto d'opera.

Subcriterio 1.3 *Struttura tecnico-professionale dei lavoratori* - (Discrezionale) – Punteggio max = **14** punti

Sarà valutato il livello di qualificazione della struttura del personale dedicato al servizio.

In particolare saranno valutati, tra l'altro, positivamente i seguenti titoli:

- possesso, da parte di uno o più ulteriori lavoratori della **qualifica di manutentore del verde**, ai sensi dell'art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio, non sarà presa in considerazione la qualifica di manutentore del verde in capo al titolare (o eventuale preposto) che rappresenta condizione di esecuzione, ma solo quelle eventualmente possedute da uno o più lavoratori ulteriori. Pertanto sarà necessario indicare il soggetto che ha il possesso del titolo di Manutentore del Verde (quale condizione di esecuzione e che non viene valutato ai fini del punteggio aggiuntivo) e i soggetti che hanno ulteriormente il titolo di Manutentore per assegnazione di ulteriore punteggio;
- possesso, da parte di uno o più lavoratori di abilitazione come addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sugli alberi (tree-climber) ai sensi dell'allegato XXI D.Lgs 81/08;
- percorsi di formazione esterna documentata in materie strettamente legate all'arboricoltura

- di durata minima di 8 ore a persona, somministrata a personale dell'operatore economico;
- La formazione erogata nelle materie attinenti all'arboricoltura sarà valutata, nello specifico, anche sotto il profilo della qualità, della continuità e in termini quantitativi intesi sia in relazione al numero di ore di formazione sia al numero delle persone impiegate nell'appalto destinatarie della formazione.
- In caso di RTI il punteggio verrà conferito a prescindere dal fatto che il percorso formativo del personale sia posseduto dalla mandante o dalla mandataria.
- Le professionalità dichiarate per gli operatori dovranno essere necessariamente assicurate per tutta la durata del contratto.

Documentazione ulteriore da allegare:

- 1) indicazione dei nominativi di eventuali ulteriori lavoratori in possesso di qualifica di Manutentore del verde e copia dei relativi attestati (ulteriori rispetto al soggetto);
- 2) indicazione del/dei nominativo/i del/dei soggetto/i in possesso di abilitazione come addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sugli alberi (tree-climber) ai sensi dell'allegato XXI D.Lgs 81/08 e copia del/dei relativo/i attestato/i;
- 3) elenco nominativo delle risorse umane che saranno impiegate nell'espletamento del servizio che abbiano frequentato corsi di formazione in materie attinenti all'arboricoltura e siano in possesso di attestati in corso di validità (indicare nome dell'operatore, sede, ente organizzatore, docente/i, data e durata del corso) ed allegare copia degli attestati. I corsi devono essere conclusi alla data di presentazione della domanda.

Subcriterio 1.4 *Tempistica dello svolgimento del pronto intervento* - (Tabellare) - Punteggio max = 8 punti

Sarà valutato l'impegno del concorrente a garantire, in caso di richiesta di pronto intervento, una tempistica d'intervento più rapida di quella prevista dal Capitolato Speciale D'Appalto. Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti scaglioni:

- Intervento entro un'ora dalla richiesta telefonica: 8 punti
- Intervento entro due ore dalla richiesta telefonica: 6 punti
- Intervento entro tre ore dalla richiesta telefonica: 4 punti
- Intervento entro quattro ore dalla richiesta telefonica: 2 punti
- Intervento entro cinque ore dalla richiesta telefonica: 1 punto
- Nessun miglioramento rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale D'Appalto: 0 punti

Documentazione ulteriore da allegare: non è prevista ulteriore documentazione da allegare, oltre alla relazione tecnico - descrittiva di cui al paragrafo 16.

Subcriterio 1.5 *Numero di cantieri operativi, con relativa Squadra-tipo di intervento, allestiti giornalmente* - (Tabellare) - Punteggio max = 8 punti

Il punteggio viene attribuito in funzione del numero di cantieri operativi, ciascuno con relativa *Squadra-tipo di intervento*, con le dotazioni minime definite dal Capitolato Speciale D'Appalto, allestiti giornalmente dall'operatore economico in aggiunta a quelli minimi (n. due) previsti nel modo che segue:

- n. 2 (o più) cantieri operativi giornalieri con relativa *Squadra-tipo di intervento* aggiuntivi: 8 punti
- n. 1 cantiere operativo giornaliero con relativa *Squadra-tipo di intervento* aggiuntiva: 4 punti
- nessun cantiere operativo giornaliero aggiuntivo: 0 punti

Documentazione ulteriore da allegare: non è prevista ulteriore documentazione da allegare, oltre alla relazione tecnico - descrittiva di cui al paragrafo 16.

Subcriterio 1.6 *Organizzazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza* - (Tabellare) - Punteggio = **1** punto

Il concorrente dovrà dimostrare la propria qualità dell'organizzazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza a mezzo del possesso della Certificazione UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Assegnazione punteggio: ON/OFF

Nel caso di possesso della Certificazione UNI ISO 45001 verrà assegnato un punteggio di 1 punto.

Documentazione ulteriore da allegare: autocertificazione attestante il possesso del requisito con allegata copia della Certificazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio correlato al possesso della citata certificazione, è sufficiente che la stessa sia posseduta dal RTI, a prescindere che la stessa sia posseduta da mandante o mandataria.

Criterio 2 - Sostenibilità ambientale

Subcriterio 2.1 *Sistema di gestione ambientale dell'impresa* - (Tabellare) - Punteggio max = **2** punti

La qualità del Sistema di gestione ambientale dell'impresa dovrà essere attestata per mezzo del possesso delle Certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001 e/o della Registrazione al Sistema EMAS

Assegnazione punteggi:

- Nel caso il concorrente possieda sia la certificazione di qualità ambientale UNI EN ISO 14001 che l'iscrizione nel registro di certificazione ambientale EMAS in base al regolamento comunitario n°1221/2009, il punteggio sarà il massimo previsto (2 punti);
- Nel caso il concorrente possieda una sola delle due certificazioni, il punteggio sarà pari a 1 punto;
- Nel caso di nessuna certificazione posseduta il punteggio sarà pari a zero.

Documentazione ulteriore da allegare: autocertificazione attestante il possesso del requisito con allegata copia della Certificazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio correlato al possesso delle citate certificazioni, è sufficiente che le stesse siano possedute dal RTI, a prescindere che le stesse siano possedute da mandante o mandataria.

Subcriterio 2.2 *Utilizzo automezzi a basso impatto ambientale (GPL e metano o ibridi, elettrici), non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio, o almeno Euro 6.* - (Tabellare) - Punteggio max = **9** punti

Sarà valutato l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, in riferimento al numero e alla tipologia di automezzi aziendali impiegati nello svolgimento del Servizio, ovvero quelli caratterizzati da basse emissioni, quali veicoli elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio, o almeno Euro 6.

I veicoli e mezzi elencati dovranno essere necessariamente assicurati per tutta la durata del contratto.

Assegnazione punteggi:

Il punteggio sarà attribuito come segue:

Per veicoli elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio:

- Almeno 4 (quattro) veicoli impegnati nell'espletamento del servizio: punti 9
- Almeno 3 (tre) veicoli impegnati nell'espletamento del servizio: punti 6
- Almeno 2 (due) veicoli impegnati nell'espletamento del servizio: punti 4
- Almeno 1 (uno) veicolo impegnato nell'espletamento del servizio: punti 2

Per veicoli almeno Euro 6:

- Almeno 4 (quattro) veicoli impegnati nell'espletamento del servizio: punti 4
- Almeno 3 (tre) veicoli impegnati nell'espletamento del servizio: punti 3
- Almeno 2 (due) veicoli impegnati nell'espletamento del servizio: punti 2
- Almeno 1 (uno) veicolo impegnato nell'espletamento del servizio: punti 1

È possibile sommare i punteggi delle due tabelle, ma in ogni caso il punteggio complessivo non potrà superare il valore di 9 punti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio correlato al possesso dei citati automezzi, è sufficiente che gli stessi siano posseduti dal RTI, a prescindere che le stesse siano possedute da mandante o mandataria.

Documentazione ulteriore da allegare:

Elenco degli automezzi che verranno utilizzati, contenente per ogni automezzo l'indicazione di marca, modello e versione. L'amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

Subcriterio 2.3 *Utilizzo di macchine e attrezzature a basso impatto ambientale* - (Tabellare) –
Punteggio max = 4 punti

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla percentuale di attrezzature a batteria o ad altra tecnologia che ne riduca le emissioni inquinanti o i consumi energetici.

Il punteggio sarà attribuito come segue:

- Percentuale di attrezzature elettriche 90÷100%: punti 4
- Percentuale di attrezzature elettriche 50÷89%: punti 3
- Percentuale di attrezzature elettriche 20÷49%: punti 2
- Percentuale di attrezzature elettriche 0÷19%: punti 1

Documentazione ulteriore da allegare:

Elenco delle attrezzature possedute con specifiche tecniche che ne dimostrano il minor impatto ambientale in termini di emissioni di inquinanti o di consumi energetici rispetto a quelle tradizionali con l'indicazione della relativa quantità rispetto al totale. L'amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

Soglia di sbarramento: non saranno ammesse all'apertura dell'offerta economica quelle offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a **45/80 per l'offerta tecnica**.

N.B. Gli impegni assunti dall'operatore economico nell'offerta tecnica costituiscono

obbligazioni contrattuali e sono soggetti pertanto alle sanzioni e penali previste in caso di inadempimento.

Per i sub-criteri definiti con assegnazione di **“Punteggi tabellari” (T)**, il punteggio è fisso e predefinito e sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per i sub-criteri definiti con assegnazione di **“Punteggi discrezionali” (D)**, la Commissione procede come segue:

- Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un punteggio compreso fra zero ed il peso massimo attribuibile a ciascun criterio/subcriterio;
- Determinazione, per ogni offerta, della media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari (con eventuale arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola, in difetto od eccesso se la terza cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque);

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica (80 punti), è effettuata la c.d. RIPARAMETRAZIONE dei punteggi, assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta economica e di quello attribuito all'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, delucidazioni, integrazioni del materiale presentato. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara né potrà essere richiesto o riconosciuto per effetto di aggiudicazione parziale o nel caso che l'Amministrazione non procedesse ad alcuna aggiudicazione.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta ECONOMICA (Pei) è effettuata come segue:

valore ponderale attribuito = **20** punti

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite una interpolazione lineare tra sconto minimo e sconto massimo. In simboli:

$$\text{Punteggio offerta economica Pei} = \text{Vai} \times \dots\dots$$

Dove:

$$\text{Vai} = (\text{Ra}/\text{Rmax})$$

coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1, cui va moltiplicato il peso o punteggio previsto, nel presente disciplinare per l'offerta economica

$$\text{Ra} = \text{Valore (ribasso) offerto dal concorrente a)}$$

$$\text{Rmax} = \text{Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente}$$

I punteggi inerenti ai criteri previsti dal presente disciplinare saranno calcolati **fino alla seconda cifra decimale**, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

Il punteggio complessivo finale dell'offerta presentata dal concorrente i – esimo è pertanto ottenuto sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica:

$$P_i = P_{Ti} + P_{Ei}$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 13/04/2026 alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente punto 18.2. e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

A tal fine, la data della seduta relativa all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica sarà comunicata ai concorrenti almeno 2 (due) giorni prima della data fissata e nella sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine che verrà stabilito e comunicato dalla stazione appaltante. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante apposita comunicazione attraverso la sezione "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un

termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Le comunicazioni avvengono attraverso la sezione "Comunicazioni Procedura" presente sulla Piattaforma Sintel.

- Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
- Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato nelle modalità dell'Accordo Quadro e mediante scrittura privata autenticata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott.ssa Marta Bassi